

Statuto dell'Associazione Organistica Valle Camonica (AOVC)

—oOo—

Art. 1 - Denominazione

Sotto la denominazione di “Associazione Organistica Valle Camonica” (AOVC) viene costituita un'associazione senza scopo di lucro secondo gli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede a Bienno (BS) in via Marconi n. 15

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopi

Lo scopo dell'associazione è di favorire e diffondere la cultura organistica in Valle Camonica, in particolare:

- curare e favorire la formazione e l'aggiornamento degli organisti del territorio;
- diffondere la cultura dell'organo sia come conoscenza del repertorio musicale, sia come pratica liturgica;
- far conoscere il patrimonio organario locale, con particolare riferimento al patrimonio storico;
- organizzare e gestire corsi per organisti;
- organizzare concerti, in particolare con giovani organisti e allievi del Conservatorio di Darfo e Brescia;
- creare sinergie con il Conservatorio locale;
- organizzare letture e incontri organistici, anche in modalità on-line;
- curare una bibliografia sugli organi della Valle Camonica;
- produrre registrazioni e videoregistrazioni organistiche (cd, dvd o altri supporti);
- collaborare con le Parrocchie, offrendo assistenza nella formazione degli organisti, nella tutela del proprio patrimonio organario e nella costruzione di nuovi organi.

Art. 5 - Soci

Soci dell'associazione sono le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e che versano la quota associativa annuale fissata dal Consiglio direttivo.

Le categorie di soci sono le seguenti:

- soci Ordinari
- soci Sostenitori
- soci Onorari

L'ammissione a socio avviene tramite domanda presentata all'Associazione contenente:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; nel caso di persone giuridiche, oltre alla denominazione e alla sede, i dati del legale rappresentante;
- dichiarazione di accettazione delle norme contenute nello Statuto associativo.

Il Consiglio direttivo, dopo aver verificato i requisiti richiesti, comunica al richiedente l'accettazione o meno della domanda. L'ammissione viene annotata nel Libro dei soci.

I soci Onorari sono ammessi dal Consiglio direttivo con votazione unanime, anche su proposta dell'assemblea e non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Art. 6 - Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- i Revisori o il Revisore unico

Tutte le cariche associative sono gratuite; ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art. 7 - L'Assemblea

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno.

È convocata dal Consiglio direttivo con almeno 15 giorni di preavviso; le assemblee possono essere convocate ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un quinto dei soci lo richieda.

Ad ogni riunione viene nominato un Presidente ed un Segretario verbalizzante fra i soci presenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- approva e modifica il presente Statuto associativo;

- nomina i membri del Consiglio direttivo ed i Revisori
- approva la proposta di bilancio consuntivo predisposta dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle attività annuali proposte dal Consiglio direttivo.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Ogni socio può rappresentare in assemblea non più di un altro socio.

Art. 8 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre soci ed è nominato dall'assemblea dei soci.

Resta in carica 3 anni e fino all'approvazione del bilancio; tutti i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Esso si occupa del funzionamento dell'associazione e si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, in caso di parità di voti, il voto del presidente ha valore doppio.

Il Consiglio stabilisce la quota associativa annuale, su proposta dell'Assemblea.

Il Consiglio deve predisporre il bilancio annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio ha il compito di vagliare l'ammissione di nuovi soci e tiene aggiornato il Libro soci.

Le riunioni possono svolgersi, oltre che in presenza, tramite connessione telematica o tramite consultazione scritta.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente ha la piena rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi.

Convoca e coordina le riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 - I Revisori

Quale organo facoltativo, se ritenuto opportuno, i revisori sono eletti dall'assemblea fra i soci e durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il loro compito è il controllo della corretta gestione economico-finanziaria e della regolare tenuta dei conti da parte del Consiglio direttivo, secondo le norme della buona amministrazione.

I revisori devono redigere la relazione al bilancio annuale.

L'organo può essere costituito o da un revisore unico oppure da 3 revisori.

Art. 11 - Finanziamenti

Il finanziamento dell'associazione avviene mediante:

- le quote annuali dei soci
- le sovvenzioni pubbliche e private, le donazioni, i legati.

Art. 12 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale deve evidenziare in modo analitico costi e proventi (o entrate ed uscite), nonché la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può esser deciso dall'assemblea convocata a tale scopo con il voto di almeno due terzi di tutti i soci. Se il quorum non è raggiunto una seconda assemblea, convocata regolarmente, potrà pronunciarsi a maggioranza semplice dei presenti. Il patrimonio dell'associazione verrà destinato ad un ente con uno scopo analogo secondo decisione dell'assemblea.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile.

Art. 15 - Approvazione dello statuto e registrazione dell'associazione

Lo statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dei soci fondatori, come da verbale separato che stabilisce anche i membri del primo Consiglio direttivo.

Il Presidente provvede alla immediata registrazione presso l'ufficio Registro, richiedendo nel contempo il codice fiscale dell'Associazione.

--oOo--